

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 304 del 13/04/2017 BOLOGNA

Proposta: DLV/2017/309 del 13/04/2017

Struttura proponente: SERVIZIO OPERAZIONI AREA CENTRO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE IN
APPLICAZIONE ARTICOLO 3 COMMA 5 LEGGE N. 68/99: TITAN ITALIA SPA,
SEDE DI JESI (AN) - VIA FONTEDAMO 3, C.F./P.IVA 00302950373

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO OPERAZIONI AREA CENTRO

Firmatario: PATRIZIA PAGANINI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Dato atto che le sopra richiamate normative regolano la sospensione dagli obblighi di assunzione, e in particolare:

- l'articolo 3, comma 5 della L. 68/99 definisce la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili da parte delle imprese, qualora l'azienda stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale ed abbia attivato procedure di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e contratti di solidarietà ovvero che abbia aperto procedure di licenziamento collettivo e che tale sospensione opera per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento di integrazione salariale, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;
- l'articolo 4 del DPR n. 333/2000 definisce le modalità per usufruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione ed attribuisce al Servizio Provinciale competente la facoltà, valutata la situazione dell'impresa, di concedere la suddetta sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero competente del provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 54;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L 68/99;

Vista altresì la determinazione n. 136 del 02/12/2016 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro "Adozione delle linee guida e della relativa

modulistica per la gestione uniforme da parte Centri Per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L. 68/99" che contiene anche indicazioni operative per il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione degli obblighi occupazionali;

Considerato che:

- in data **7/4/2017** è pervenuta richiesta dalla ditta: **TITAN ITALIA SPA**, esercente l'attività di **fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi**, avente sede legale in **Loc. Crespellano – Valsamoggia (BO, Via Confortino 23/28, C.F./P. IVA 00302950373**, tesa ad ottenere la concessione della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al contratto di solidarietà da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- nella documentazione prodotta e nel verbale di accordo siglato presso la sede dell'azienda in data **31/1/2017**, è stata pattuita la richiesta del trattamento di integrazione salariale straordinaria, secondo le procedure di solidarietà, a far data dal **6/3/2017** per un periodo di 12 mesi, riguardante un numero massimo di circa 11 unità contemporaneamente, su un organico complessivo di 11 unità lavorative nell'unità produttiva di **JESI (AN)**;
- la richiesta di ammissione al trattamento citato è stata presentata al competente Ministero in data **1/2/2017**;

Valutata la situazione dell'impresa sulla base della documentazione prodotta unitamente all'istanza di sospensione dagli obblighi di assunzione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per concedere la sospensione temporanea degli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi, tacitamente prorogabile di ulteriori tre mesi, in attesa del provvedimento sopra citato, stabilendo che tale sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica, ed entro 60 giorni da tale termine il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da assumere, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della citata legge n. 68/99, corrispondenti alla quota sospesa;

Richiamato il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Patrizia Paganini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 "Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di Metropolitana di Bologna e

- le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259, successivamente prorogata fino al 31/12/2017 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2397/2016;
 - la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, ed in particolare l’art. 10;
 - la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198 del 29/12/2016 “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il lavoro”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la ditta **TITAN ITALIA SPA**, avente sede legale in **Loc. Crespellano – Valsamoggia (BO, Via Confortino 23/28, C.F./P. IVA 00302950373**, alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione derivanti dalla L. 68/99, proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente sospesa per effetto del ricorso alla CIGS, secondo le procedure di solidarietà,
2. di stabilire che la sospensione, in attesa dell’emanazione del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **opera per un periodo di mesi 3, decorrenti dal 6/3/2017 tacitamente prorogabile di ulteriori 3 mesi**;
3. di stabilire altresì che in caso di mancata ammissione al trattamento in oggetto, si procederà alla revoca della presente autorizzazione;
4. di dare atto che, in caso di ammissione al trattamento in oggetto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 Legge n. 68/99:
 - gli obblighi restano sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;
 - la sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica;
 - entro 60 giorni dalla cessazione della sospensione, il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da assumere, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della citata Legge n. 68/99, corrispondenti alla quota di riserva sospesa e non ancora coperta;
5. di stabilire che il responsabile del procedimento è Patrizia Paganini e il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la

dottoressa Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Patrizia Paganini

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Patrizia Paganini, Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA CENTRO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/309

IN FEDE

Patrizia Paganini